

# Regolamento Collegio Operatori SItI

## REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEGLI OPERATORI DI PREVENZIONE, DI SANITÀ PUBBLICA E DELLE DIREZIONI SANITARIE

### **Art. 1 Costituzione**

Tra gli iscritti alla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, (appresso indicata come "SItI"), operanti nel campo della Prevenzione, della Sanità Pubblica e delle Direzioni Sanitarie, è costituito il "Collegio degli Operatori di Prevenzione, di Sanità Pubblica e delle Direzioni Sanitarie" (appresso indicato come Collegio), con ruolo consultivo e propositivo nei confronti degli Organi nazionali della SItI.

### **Art. 2 Componenti**

Compongono il Collegio: medici, laureati non medici, professionisti, tecnici, operatori e cultori della materia che operano e/o hanno operato volontariamente o con incarichi più o meno formali, nei servizi di Prevenzione e Sanità Pubblica e nelle Direzioni Sanitarie aziendali, ospedaliere, territoriali e distrettuali.

### **Art. 3 Finalità**

Il Collegio ha lo scopo di:

- sostenere, per gli aspetti tecnico scientifici, gli iscritti alla SItI nella tutela dei propri diritti ed interessi legittimi in quanto operatori della prevenzione;
- stimolare iniziative intese a tutelare e promuovere il ruolo e la professionalità degli operatori di prevenzione anche mediante attività di formazione e di ricerca;
- promuovere e mantenere, autonomamente o attraverso gli organi della SItI, rapporti con organismi di livello nazionale, regionale e locale con compiti di governo nel settore della Sanità Pubblica e della Prevenzione per le finalità di cui ai precedenti punti ed in particolare per la qualificazione ed il miglioramento:
  - a) dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi e presidi delle aziende sanitarie, delle Regioni e delle istituzioni sanitarie private;
  - b) della pianificazione delle strutture;
  - c) dell'aggiornamento professionale periodico del personale;
  - d) dell'educazione sanitaria delle popolazioni;
  - e) della elaborazione, analisi e proposta di norme legislative o regolamentari nazionali, regionali, locali o comunitarie;
- attivare rapporti con strutture e Società nazionali ed estere a carattere scientifico;
- esprimere pareri e giudizi su rilevanti questioni di interesse sanitario.

## **Art. 4 Compiti**

Per raggiungere gli scopi prefissi, il Collegio provvede, di propria iniziativa o attraverso gli organi della SItI, a:

- formulare proposte di modelli, standard e linee guida per l'organizzazione dei servizi e presidi delle Aziende Sanitarie, delle Regioni e delle Istituzioni sanitarie private e per l'effettuazione delle relative prestazioni;
- individuare ed indicare obiettivi e contenuti culturali per la formazione e l'aggiornamento del personale;
- organizzare periodiche riunioni, simposi, congressi, seminari per la presentazione e discussione di argomenti di carattere tecnico-scientifico e sulla uniformazione delle strutture e delle procedure;
- rappresentare agli organi di governo ai vari livelli le proposte tecniche più idonee e perseguirne l'applicazione;
- informare regolarmente i soci iscritti delle iniziative assunte e dei risultati ottenuti;
- divulgare proposte e normative, nazionali ed internazionali, concernenti l'igiene e la prevenzione, l'organizzazione igienico-sanitaria e l'educazione sanitaria;
- collaborare all'aspetto didattico di Corsi di formazione, aggiornamento periodico ed informazione professionale per il personale che opera nei campi della Prevenzione, della Sanità Pubblica e delle Direzioni Sanitarie;
- promuovere ogni altra iniziativa atta a favorire le finalità del Collegio.

## **Art. 5 Organi**

Sono organi del Collegio :

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Coordinatore Nazionale.

## **Art. 6 Assemblea**

L'Assemblea del Collegio, costituita da tutti gli operatori iscritti alla SItI di cui all'art. 1, è di regola convocata in occasione del Congresso Nazionale. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore del Collegio e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea del Collegio:

- elegge il Consiglio Direttivo del Collegio e ne nomina il Coordinatore;
- fissa le linee programmatiche e approva il programma delle attività del Collegio;
- approva le modifiche al presente regolamento.

L'Assemblea è di regola convocata in occasione del Congresso Nazionale e quando lo richiedano il Presidente della SItI, il Coordinatore del Collegio o almeno un terzo dei membri eletti del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la metà più uno dei componenti il Collegio; in seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno dopo un'ora dalla prima, l'Assemblea è comunque valida.

## **Art. 7 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo del Collegio è costituito da nove componenti eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio Direttivo dovrà garantire una equilibrata provenienza geografica e la rappresentanza di operatori dei Servizi costituenti il Dipartimento di Prevenzione e delle Direzioni Sanitarie ospedaliere, aziendali e dei Distretti; saranno inoltre valorizzate le Sezioni con il maggior numero di operatori iscritti. Il Consiglio Direttivo è integrato da un operatore nominato dalla Consulta degli Specializzandi e da un operatore nominato della Consulta delle Professioni Sanitarie.

Il Consiglio Direttivo del Collegio:

- attua le indicazioni programmatiche e realizza il programma delle attività approvato dall'Assemblea;
- avvia e cura lo studio dei problemi del Collegio;
- esprime i pareri richiesti dagli organi della SItI sulle materie di interesse;
- approva gli interventi relativi agli aspetti didattici, scientifici e promozionali di cui all'art. 3 ed esprime proposte in merito alle attività della Società;
- delega componenti del Collegio a curare determinati settori delle attività;
- nel suo seno elegge un Vice Coordinatore.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un biennio, corrispondente a quello delle cariche della SItI, ed i propri componenti non possono essere rieletti per più di una volta consecutivamente. In caso di decadenza, rinuncia o dimissioni di un membro, il Coordinatore provvederà alla sua sostituzione mediante individuazione diretta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Coordinatore del Collegio, dal Presidente della SItI o da almeno un terzo dei componenti. Sono presiedute dal Coordinatore del Collegio e sono valide in presenza di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.

## **Art. 8 Coordinatore del Collegio**

Le candidature al ruolo di Coordinatore del Collegio devono essere depositate presso la Segreteria della SItI almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva, accompagnate da un documento programmatico.

Il Coordinatore ha la rappresentanza del Collegio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea del Collegio; adempie a tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento; assume decisioni per casi urgenti, chiedendone la ratifica al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile del medesimo.

Il Coordinatore, in via urgente, potrà delegare componenti del Consiglio Direttivo a curare determinati settori dell'attività del Collegio.

Il Vice coordinatore lo sostituisce in caso di assenza o per di lui mandato.

Il Coordinatore nomina un Segretario tra gli operatori iscritti alla SItI.

## **Art. 9**

## **Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; assiste il Coordinatore nel disbrigo delle pratiche, ne tiene la corrispondenza e lo coadiuva nella stesura dei documenti programmatici.

## **Art. 10 Coordinatore Onorario**

Per particolari meriti in campo scientifico, professionale e societario, l'Assemblea del Collegio può conferire a un operatore socio SItI il ruolo di Coordinatore Onorario del Collegio. Il Coordinatore Onorario del Collegio, che integra la composizione del Consiglio Direttivo con diritto di voto, affianca il Coordinatore in carica nell'attuazione del programma, nel disbrigo delle pratiche istituzionali e nelle rappresentanze ufficiali.

## **Art. 11 Rapporti con altri Organismi della SItI**

Il Consiglio Direttivo del Collegio terrà almeno una volta l'anno riunioni congiunte con la Giunta Esecutiva della SItI e con il Consiglio delle Sezioni Regionali. Le suddette riunioni sono indette e presiedute dal Presidente della SItI.

Gli organi della SItI, per quanto di competenza, sono tenuti ad esaminare le proposte del Collegio nella prima riunione convocata dopo la presentazione delle stesse e sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del Consiglio Direttivo del Collegio su materie che lo riguardano.

## **Art. 12 Spese per riunioni**

Per le riunioni del Consiglio Direttivo del Collegio si potranno introdurre metodi di partecipazione dei componenti mediante teleconferenza o videoconferenza. In caso di trasferte i rimborsi graveranno di norma sul bilancio della SItI nazionale.